

COMUNE DI ISSIME

Regione Autonoma Valle d'Aosta



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31.05.2021

Sommario

SEZIONE I CANONE UNICO – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO – PUBBLICITA’

Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Classificazione del Comune
- Articolo 3 Presupposto del canone
- Articolo 4 Soggetti passivi
- Articolo 5 Le tariffe
- Articolo 6 Tariffe annuali
- Articolo 7 Tariffe giornaliera
- Articolo 8 Regole per la quantificazione del canone
- Articolo 9 Riduzioni e maggiorazioni del canone
- Articolo 10 Occupazioni e esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone
- Articolo 11 Modalità di dichiarazione
- Articolo 12 Versamento del canone
- Articolo 13 Rimborsi
- Articolo 14 Riscossione coattiva l 1
- Articolo 15 Interessi
- Articolo 16 Funzionario responsabile
- Articolo 17 Contenzioso
- Articolo 18 Trattamento dei dati personali

Titolo II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I LE OCCUPAZIONI

- Articolo 19 Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità
- Articolo 20 Tipologie di occupazioni
- Articolo 21 Determinazione della superficie di occupazione
- Articolo 22 Determinazione del canone per le occupazioni
- Articolo 23 Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Capo II LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Articolo 24 Piano generale degli impianti pubblicitari
- Articolo 25 Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni
- Articolo 26 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Titolo III DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I LE OCCUPAZIONI

- Articolo 27 Domanda di concessione
- Articolo 28 Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali
- Articolo 29 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Articolo 30 Occupazioni d’urgenza
- Articolo 31 Occupazioni occasionali
- Articolo 32 Occupazione con tende e tendoni
- Articolo 33 Durata e rinnovo della concessione
- Articolo 34 Decadenza della concessione
- Articolo 35 Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni
- Articolo 36 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni
- Articolo 37 Rinuncia all’occupazione

Capo II -LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Articolo 38 Domanda e documentazione

Titolo IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 39 Sanzioni e indennità

SEZIONE II

CANONE UNICO - AREE MERCATALI

Art. 40 – Istituzione del canone

Art. 41 – Presupposto del canone

Art. 42 – Soggetto passivo

Art. 43 – Rilascio dei titoli autorizzativi

Art. 44 – Criteri per la determinazione della tariffa

Art. 45 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Art. 46 – Determinazione delle tariffe annuali

Art. 47 – Determinazione delle tariffe giornaliere

Art. 48 – Determinazione del canone

Art. 49 – Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 50 – Accertamenti – Recupero canone

Art. 51 – Sanzioni ed indennità

Titolo V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 – Disposizioni finali e transitorie

SEZIONE I
CANONE UNICO – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO – PUBBLICITA’

Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. L’applicazione del canone per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’articolo 1, commi da 837 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, esclude l’applicazione del presente canone, disciplinato alla sezione II.
4. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell’ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente.
5. Il regolamento non disciplina le pubbliche affissioni in quanto il Comune non intende istituire il servizio avvalendosi della deroga prevista all’articolo 1 comma 836 della legge 160/2019.
6. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all’occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2
Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell’ente considerano la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in corso (n. 394), quale risulta dai dati comunali, fermo restando che i comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone relativo alle occupazioni suolo pubblico può essere suddiviso in categorie, che tengono conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell’utilizzazione che ne ritrae il singolo dall’uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.

3. Viste le ridotte dimensioni del Comune, le strade vengono classificate in un'unica categoria e la tariffa per le strade, aree e spazi pubblici è la stessa per tutto il territorio comunale.
4. Ai fini della determinazione del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie il territorio comunale è ricompreso in una unica zona.
5. I coefficienti di valutazione moltiplicatori della tariffa ordinaria e le tariffe relative sono approvati dalla Giunta comunale.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte residua interessata dall'occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune e quelli di proprietà privata soggetti a diritti demaniali, quali, ad esempio, le strade vicinali e tratti di aree private soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a promuovere l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e succ.ve modificazioni)

Articolo 4 **Soggetti passivi**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile

4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

Articolo 5 Le tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
- b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Articolo 6 Tariffe annuali

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Issime la tariffa standard annua prevista è pari ad 30,00. Ogni variazione normativa della predetta tariffa è da considerarsi automaticamente applicata al presente regolamento, senza necessità di sua modificazione. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari

secondo la seguente classificazione:

- a) strade od aree appartenenti all'unica categoria per le occupazioni suolo pubblico.

2. Alle occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono approvati dalla Giunta comunale.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 7 Tariffe giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Issime la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad € 0,60. Ogni variazione normativa della predetta tariffa è da considerarsi automaticamente applicata al presente regolamento, senza necessità di sua

modificazione. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

secondo la seguente classificazione:

- a) strade od aree appartenenti all'unica categoria per le occupazioni suolo pubblico.

2. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono approvati dalla Giunta comunale.

4. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria temporanea sia inferiore all'anno civile si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo della tariffa annuale. Per le esposizioni di durata superiore ai tre mesi si applica la tariffa annuale.

5. Le esposizioni pubblicitarie temporanee effettuate con striscioni che attraversano strade o piazze la tariffa è applicata per ogni 15 giorni o frazione di esso.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 8

Regole per la quantificazione del canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'articolo 6 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto della classificazione delle strade e degli spazi pubblici.

2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'articolo 7 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione, tenuto conto delle classificazioni.

3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando, per ogni mese o frazione, la tariffa pari ad un decimo della tariffa annuale per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il numero di metri quadrati.

Articolo 9

Riduzioni e maggiorazioni del canone

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) È disposta la riduzione del canone del 50% le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione

che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;

- d) per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti che consentono il transito sottostante la tariffa base giornaliera è ridotta del 67%;
- f) Per le esposizioni pubblicitarie e le insegne se luminose o illuminate viene applicata una maggiorazione della tariffa deliberata nella misura del 100%;
- g) Le esposizioni pubblicitarie e le insegne con superficie superiore a 5,5 mq e fino a 8,5 mq la tariffa deliberata è maggiorata del 50%; oltre gli 8,5 mq la tariffa deliberata è maggiorata del 100%.

Articolo 10

Occupazioni e esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) effettuate dai Comuni e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche), dallo Stato, dalle Regioni, Province, da Enti religiosi, dalle Istituzioni scolastiche, dalla Pro-loco, dai Comitati per le feste popolari, dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460), da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, di categoria, assistenziali, di beneficenza, commemorative, sportive, per la valorizzazione delle tradizioni, di promozione turistica, per la tutela dei diritti civili, della natura e dell'ambiente, di istruzione, arte e cultura;
- c) effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, esclusa la parte destinata ad attività di vendita, somministrazione, trattenimenti pubblici;
- d) quelle alle quali il Comune riconosca, con delibera della Giunta Comunale, un particolare interesse pubblico, ancorché realizzate con la collaborazione organizzativa di privati, allo scopo di incrementare il livello turistico e valorizzare il paese di Issime, anche se comportanti attività di vendita o somministrazione;
- e) le manifestazioni a carattere culturale, ricreative, turistiche ecc.. svolte su aree appositamente stabilite dall'amministrazione comunale ed organizzate dalla Pro Loco di Issime;
- f) le occupazioni di qualsiasi natura effettuate da associazioni aventi sede legale nel territorio di Issime.
- g) del commercio itinerante su aree pubbliche fino a 60 minuti;
- h) dei mestieri girovaghi, fino a 60 minuti;
- i) con tende, insegne, vetrine o altri simili manufatti, con transenne, festoni, addobbi, luminarie, fioriere, piante ornamentali;
- j) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
- k) occasionali con ponteggi, steccati, scale, deposito materiale e quelle destinate a soste di mezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- l) occupazioni per operazioni di trasloco o manutenzione del verde di durata non superiore alle 6 ore;
- m) per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico, scarico delle merci;
- n) per favorire i portatori di handicap;
- o) con balconi, verande, bow-windows e simili;
- p) con griglie, lucernari, vetrocementi, intercapedini, innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;

- r) con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune, al termine della concessione medesima;
- s) aree cimiteriali;
- t) passi carrabili;
- u) qualora sia autonomamente corrisposto un canone concordato con apposita convenzione (es. gestione parcheggi);
- v) obbligatorie per norma di legge e regolamentari;
- w) destinate al servizio di trasporto pubblico di linea e ad autovetture adibite al trasporto pubblico o privato, nelle aree pubbliche a ciò destinate (es. taxi);
- x) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- y) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- z) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- aa) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- bb) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- cc) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- aa) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- bb) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- cc) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- dd) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Articolo 11

Modalità di dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale dichiarazione è invece prevista, oltre che per le occupazioni di cui all'articolo 23 del presente regolamento, nella quale deve essere indicato il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti, per le seguenti fattispecie:

- a) Nei casi di variazione nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo.
- b) nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone, sempre che la variazione determini un aumento della superficie od una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione di pubblicità e di occupazione spazi e aree pubbliche permanenti ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati che devono essere dichiarati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del canone, deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune o al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento

4. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 gennaio: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

Articolo 12

Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 Aprile.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 835, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 52 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 13 **Rimborsi**

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00 al netto degli interessi maturati.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 14 **Riscossione coattiva**

1. L'accertamento e l'irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 15 **Interessi**

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 16 **Funzionario responsabile**

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidata a terzi, il Comune verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 17 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 18 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Titolo II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I LE OCCUPAZIONI

Articolo 19 Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - e) passi e accessi carrabili, di cui è disposta per la relativa occupazione suolo l'esenzione al pagamento del canone.
 - f) ponteggi, steccati e simili;
 - g) cartelli pubblicitari e simili;
 - h) aree per spettacoli viaggianti;
 - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - k) tende, tendoni ecc. di cui è disposta per la relativa occupazione suolo l'esenzione al pagamento del canone.
 - l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 20

Tipologie di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso quelle per le attività edili.
4. Sono occupazioni abusive, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
5. Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
7. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Articolo 21

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

5. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 22

Determinazione del canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

2. Il canone può essere maggiorato a titolo di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, non già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Articolo 23

Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50.

2. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Capo II

LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 24

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Comune non è dotato del Piano Generale degli Impianti, che ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è obbligatorio solo per i comuni superiori a 20.000 abitanti.

Articolo 25

Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

1. I mezzi pubblicitari autorizzabili quali frecce direzionali, insegne pubblicitarie, bacheche, targhe, standardi, striscioni, plance e tabelloni sono soggetti ad autorizzazione Edilizia. Gli uffici competenti verificheranno che detti impianti non costituiscono impedimenti o pericoli per la circolazione pedonale o veicolare, che si inseriscano in maniera armonica nel contesto urbano e che non degradino l'ambiente. Le affissioni in apposite plance collocate a cura dell'Amministrazione Comunale escludendo tassativamente ogni altro sito urbano o extraurbano.

Articolo 26

Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.

7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

8. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.

9. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

10. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
12. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
13. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione, con contestuale versamento del canone, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
14. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
15. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Titolo III

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

LE OCCUPAZIONI

Articolo 27

Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda all'Amministrazione Comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve essere redatta su carta bollata e contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l'oggetto della richiesta autorizzazione/concessione, nonché essere corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento, nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 1, commi da 816 a 836), nonché nelle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
2. Il titolare del diritto di occupazione deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione od autorizzazione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga o rinnovo ottenuto prima della scadenza;
 - c) provvedere alla manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
 - e) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, alla scadenza della concessione;
 - f) versare, alle scadenze stabilite, il canone, nella misura concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento;
 - g) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;

- h) esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico;
- i) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

3. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esse, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

4. Il deposito cauzionale potrà essere eseguito presso la tesoreria comunale o con polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.

5. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con il Comune.

6. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti.

7. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente risultante dal registro di protocollo.

8. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativo Regolamento Comunale di attuazione.

Il termine per la conclusione del procedimento è di:

- a) per le occupazioni permanenti 30 giorni,
- b) per le occupazioni temporanee 8 giorni.

Le domande vengono istruite per ordine di presentazione.

Articolo 28

Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Articolo 29

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.

3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.

4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

5. In caso di interventi da eseguire sul suolo o sul sottosuolo di strade pubbliche, e/o soggette a servitù di pubblico passaggio, il richiedente è tenuto a ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi e a ricostituire l'originaria pavimentazione, secondo quanto previsto nel disciplinare allegato all'autorizzazione per l'occupazione permanente di spazi pubblici rilasciata dal competente Ufficio Tecnico. In difetto,

l'Amministrazione comunale si riserva di agire direttamente, ponendo le relative spese di ripristino a carico del richiedente.

6. Per le occupazioni realizzate da circhi e spettacoli viaggianti verrà richiesta una polizza fidejussoria/deposito cauzionale, di importo stabilito con apposita deliberazione della Giunta comunale.

7. Per i lavori di particolare importanza il Comune potrà richiedere una polizza fidejussoria/deposito cauzionale, il cui importo sarà determinato parametricamente in base alla superficie di intervento, a cui verranno applicati gli importi stabiliti con apposita deliberazione della Giunta comunale. La polizza in caso di scavi su strade comunali verrà svincolata nei 30 giorni successivi alla fine dei lavori.

8. La presente prevale su tutte le altre disposizioni eventualmente stabilite in precedenti convenzioni con le aziende che gestiscono i pubblici servizi.

Articolo 30 **Occupazioni d'urgenza**

1. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, PEC, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

2. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

Articolo 31 **Occupazioni occasionali**

1. Le occupazioni occasionali con ponteggi, steccati, scale, deposito materiale e quelle destinate a soste di mezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore, sono subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al Comune, per iscritto, da effettuare almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per l'occupazione.
2. Non sono considerate occasionali le occupazioni che riguardano più di un giorno o che si ripetono con regolarità.
3. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con luminarie, festoni, addobbi, fatto salvo l'assoggettamento a particolari prescrizioni ed alle norme previste dal Codice della Strada.

Articolo 32
Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Articolo 33
Durata e rinnovo della concessione

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, e possono essere prorogate.
2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo l'eventuale tempestivo rinnovo concesso con apposito provvedimento.
3. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a refusione ovvero a compenso di sorta.

Articolo 34
Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera.
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
3. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 35
Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
4. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Articolo 36
Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
2. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

Articolo 37
Rinuncia all'occupazione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. Se la richiesta di occupazione è inferiore ai 30 giorni ed è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.
5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, e per le quali la riscossione avviene mediante convenzione la tassa è dovuta con riferimento al periodo autorizzato, indipendentemente dall'effettiva occupazione del suolo.

Capo II -LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 38
Domanda e documentazione

1. La domanda per l'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità, deve pervenire allo Sportello Unico Enti Locali Valle d'Aosta, a cui compete l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione nel rispetto del vigente quadro normativo.

Titolo IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 39
Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 13 del presente regolamento
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

SEZIONE II

Titolo V

CANONE UNICO - AREE MERCATALI

Art. 40

Istituzione del canone

1. La presente disciplina, a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Issime.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 41

Presupposto del canone.

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 42

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 43

Rilascio dei titoli autorizzativi

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

Art. 44

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) tipologia dell'occupazione;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Art. 45

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in una unica categoria e viene applicata una tariffa unica su tutto il territorio comunale.

Art. 46

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 30,00 per i Comuni fino a 10 mila abitanti e costituisce la tariffa ordinaria.

Ogni variazione normativa della predetta tariffa è da considerarsi automaticamente applicata al presente regolamento, senza necessità di sua modificazione. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono approvati dalla Giunta comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione della tariffe già in vigore.

Art. 47

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro 0,60 per i Comuni fino a 10 mila abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Ogni variazione normativa della predetta tariffa è da considerarsi automaticamente applicata al presente regolamento, senza necessità di sua modificazione. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono approvati dalla Giunta comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 48

Determinazione del canone

1. Il canone annuale o giornaliero dovuto è determinato:
 - a) applicando per ciascuna area o strada la tariffa;

- b) applicando alla tariffa così individuata il coefficiente moltiplicatore relativo alla rispettiva tipologia di occupazione;
 - c) applicando il valore ottenuto per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 843, L. n. 160/2019, per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera, è applicata una riduzione del 30%.
 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 843, L. n. 160/2019, sono esenti dal canone le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con tende, ombrelloni e simili, anche se sporgenti dall'area occupata dal banco di vendita.

Art. 49

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi privilegiando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Il Canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento deve essere corrisposto in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione/autorizzazione.
4. Per le annualità successive a quelle del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 12 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta l'attivazione delle procedure di revoca della concessione dell'occupazione suolo.

Art. 50

Accertamenti - Recupero canone

1. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Art. 51

Sanzioni ed indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h) della L. 160/2019, in virtù del richiamo a dette disposizioni contenuto nel comma 845 della citata Legge e precisamente:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

(Il presente disciplina la fase transitoria di applicazione del nuovo canone).

Articolo 52

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere del 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

--===ooOoo===--